

# *Autonomia differenziata: lo stato dell'arte*

*I rischi per i conti pubblici e la coesione nazionale*

---

**FOCUS**



Ufficio Affari Giuridici

*a cura di **Simona Genovese***

---

*Ufficio Affari Giuridici  
Presidenza Gruppo Partito Democratico  
Palazzo Cenci, 3° piano  
Piazza Sant'Eustachio, 00186 Roma*

*Capo Ufficio: Simona Genovese  
Segreteria: 06.6706.5130  
affarigiuridicpd@senato.it*

## SOMMARIO

1. LO STATO DELL'ARTE. UNA TELA ANCORA TUTTA DA TESSERE .....	2
2. DALLE PRE-INTESE DEL 2018 ALLA BOZZA DEL GOVERNO LEGA-M5S .....	4
3. LE FALLE DEL PROCESSO DECISIONALE. IL PARLAMENTO E LE ALTRE REGIONI SENZA ASCOLTO NÉ VOCE .....	6
4. I RISCHI PER I CONTI PUBBLICI E L'EQUITÀ DISTRIBUTIVA .....	7
4.1 IL CASO-TIPO. L'ISTRUZIONE .....	8
5. LA STRADA (COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA) PER RENDERE SOSTENIBILE L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA. IL FEDERALISMO COOPERATIVO E SOLIDALE .....	10

### 1. Lo stato dell'arte. Una tela ancora tutta da tessere

Publicata dal Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie il **15 febbraio 2019**, la **sezione generale delle bozze di intesa** tra il Governo e le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna in tema regionalismo differenziato costituisce **ad oggi l'unico documento ufficiale**.

Indicato come “testo concordato”, esso è al momento il documento più avanzato che illustra i risultati del processo di riconoscimento dell'autonomia differenziata alle tre Regioni che ne hanno fatto richiesta, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, per un numero amplissimo di materie: il Veneto (23 materie), la Lombardia (20 materie) e l'Emilia-Romagna (16 materie).

L'unico testo al momento prodotto dal governo Conte è dunque il Titolo I (*Sezione generale*) della bozza di intesa (*artt.1-8*), contenente:

- l'**elenco delle materie** generali oggetto di autonomia rafforzata
- la disciplina degli **organismi** e delle **procedure** finalizzati all'attuazione dell'intesa
- le **modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie** necessarie all'esercizio delle ulteriori funzioni conferite.

Nessuna evidenza ufficiale è stata ancora data al Titolo II. Pertanto, **mancono i contenuti effettivi delle specifiche funzioni conferite**.

Rispetto alle **pre-intese sottoscritte nel febbraio 2018** dal governo Gentiloni, **il processo ha dunque avuto un'evoluzione molto limitata** in termini formali, arrivando all'articolazione dei soli principi generali già contenuti nelle premesse di quegli accordi preliminari.



In compenso, il livello e i contenuti del dibattito che si è sviluppato all'interno della maggioranza, assieme alla pressione politica proveniente dalle Regioni - la Lombardia e il Veneto - che avevano sottoposto le richieste di autonomia a referendum popolari approvati con larghissima maggioranza (favorevoli il 95% degli elettori in Lombardia e il 97% in Veneto) hanno concorso a delineare un modello di finanziamento dell'autonomia differenziata che, se attuato fino in fondo, presenterebbe **dei rischi elevatissimi per la sostenibilità dei conti pubblici e per la garanzia dell'equità distributiva su base territoriale.**

In definitiva, ciò che è cambiato dalle pre-intese del 2018 è in primo luogo il clima politico-istituzionale generale, che con **l'ascesa al governo della Lega ha dato copertura politica a forme di autonomia differenziata considerate prima irricevibili o ai limiti della compatibilità costituzionale.** Basti pensare alla **richiesta del Veneto** di trattenere nel territorio i **9/10 del gettito regionale** delle principali imposte erariali (Irpef, Ires e Iva).

L'altra novità, che ha cambiato significativamente il quadro di riferimento, è che nel frattempo **hanno avviato la procedura di attivazione dell'autonomia differenziata anche tutte (!) le altre Regioni a statuto ordinario:** 7 Regioni con atti formali (Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria) e le restanti con iniziative preliminari.

Pertanto, più che all'attuazione di uno strumento costituzionale residuale come doveva intendersi la procedura dell'art. 116 nell'ambito della riforma del Titolo V, ci si trova oggi di fronte all'**esigenza di riconsiderare nel suo complesso il sistema che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti di governo territoriali.**

D'altra parte, anche il sistema di finanziamento regionale - quello del cd "**federalismo simmetrico**" applicabile a tutte le Regioni a statuto ordinario- è ancora ben lungi dall'aver trovato piena attuazione, a quasi vent'anni dalla riforma del Titolo V.

Ciò che sta emergendo con chiarezza dal dibattito, sia in sede politica che in sede tecnica, è che **non è possibile ipotizzare alcuna forma sostenibile di "federalismo asimmetrico" finché non si sarà data piena e stabile attuazione al "federalismo simmetrico".**

Ad oggi, infatti, **non sono stati ancora determinati i fabbisogni standard delle spese regionali** collegate ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), così come le capacità *standard* per il finanziamento di tutte le spese regionali (LEP e non LEP). **Mancano gli schemi di perequazione regionale** distinti tra spese LEP (sui fabbisogni *standard*) e spese non LEP (sulla capacità fiscale), nonché quelli concernenti il principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e la fiscalizzazione dei trasferimenti. E colpisce come in nessuna delle bozze e delle proposte allo studio del governo si faccia riferimento al meccanismo di finanziamento ordinario di tutte le Regioni a statuto ordinario, quale cornice obbligata in cui integrare il modello di autonomia differenziata.

In questo senso, **l'attuazione dell'autonomia differenziata costituisce un rischio gravissimo per la tenuta dei conti e per la stessa coesione nazionale, ove affidata a intese negoziate bilateralmente in un quadro generale ancora instabile e incerto.** Ma **offre anche un'importante opportunità** che dovrebbe essere tempestivamente colta da tutti gli attori politici e istituzionali: Parlamento nazionale e Assemblee regionali, governo centrale e governi regionali. E' l'opportunità di una **dare finalmente un assetto chiaro e stabile al modello di federalismo solidale** scolpito nel Titolo V della Costituzione repubblicana.

## 2. Dalle pre-intese del 2018 alla bozza del governo Lega-M5S

I tre distinti accordi "preliminari" sottoscritti alla fine della scorsa legislatura si limitavano, in vista del futuro perfezionamento delle intese, a dare rilievo alla convergenza sui **principi generali** e sulle **materie di prioritario interesse regionale** oggetto del negoziato nella prima fase della trattativa (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, tutela della salute, istruzione, tutela del lavoro, rapporti internazionali e con l'Unione europea).

Per il resto, le pre-intese prevedevano:

- la **durata** dell'intesa (**10 anni** con possibilità di rinnovo previa verifica dei risultati) e la sua **modificabilità**, sempre in via bilaterale, nell'ipotesi in cui "nel corso del decennio si verificano situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione"
- l'istituzione di una **Commissione paritetica Stato-Regione** per quantificare le risorse da assegnare alla Regione per finanziare **integralmente** le funzioni ad essa attribuite, in termini di **compartecipazione o riserva di aliquota al gettito** di uno o più **tributi erariali maturati** nel territorio regionale.

Questi principi sono stati trasfusi ed espansi nel Titolo I delle bozze di intesa, nel testo pubblicato dal governo il 15 febbraio 2019. Esso prevede in particolare:

- 1) il **trasferimento di funzioni attualmente statali** alla responsabilità regionale, con le conseguenti implicazioni in termini di quantificazione delle risorse da trasferire e di attivazione dei necessari strumenti fiscali, per le funzioni che comportino spesa (identico per tutte tre le Regioni richiedenti);
- 2) la richiesta da parte delle Regioni di **rendere certe e programmabili nel tempo risorse che attualmente lo Stato trasferisce alle Regioni per funzioni già oggi regionali**, con particolare riferimento ai fondi per gli **investimenti infrastrutturali** (anch'esso identico per tutte tre le Regioni richiedenti).



Quanto al **finanziamento di funzioni oggi statali** che le Regioni chiedono di devolvere, il Titolo I - in conformità con gli accordi preliminari- prevede che le risorse per le competenze aggiuntive:

- siano determinate da una **Commissione paritetica Stato-Regione**
- siano definite a partire dalla **spesa storica** dello Stato nel territorio regionale
- siano rideterminate **entro un anno** sulla base di **fabbisogni standard** stimati per ciascuna materia attribuita da un **Comitato nazionale Stato-Regioni**
- una volta quantificate, siano attribuite alla Regione sulla base di **compartecipazioni e/o aliquote riservate** su tributi erariali riferiti al territorio regionale, da verificare **ogni due anni** per garantirne la congruità con le funzioni svolte;
- nel caso di mancata determinazione dei fabbisogni *standard*, siano fissate a un livello **non inferiore alla media pro capite nazionale della spesa statale** corrispondente alle funzioni attribuite.

Quanto al secondo ambito (**stabilizzazione dei trasferimenti di risorse per funzioni già regionali**), lo stesso testo prevede che Stato e Regione **fissino compartecipazioni al gettito o aliquote riservate** di tributi statali, in misura tale da garantire, al momento di applicazione dell'intesa, risorse corrispondenti al **fabbisogno per investimenti pubblici** del territorio regionale. Queste aliquote di compartecipazione/riserve di aliquota sarebbero poi **mantenute costanti**, facendo quindi dipendere l'effettiva disponibilità di risorse per la Regione dall'andamento nel proprio territorio del tributo compartecipato.

Inoltre, sempre secondo la bozza di intesa, il sistema di finanziamento delle competenze aggiuntive è soggetto a un duplice vincolo:

- la sua applicazione **non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** nel suo complesso
- il finanziamento delle competenze aggiuntive **non deve determinare incrementi di pressione fiscale sui contribuenti delle Regioni** richiedenti attraverso inasprimenti dei tributi regionali bensì deve realizzarsi mediante riallocazione a loro favore di parte del gettito erariale (attraverso compartecipazioni ai gettiti e aliquote riservate di tributi erariali riferibili al territorio, cioè strumenti per i quali si prevede una compensazione tra aumento del prelievo regionale e parallela riduzione di quello erariale).

### 3. Le falle del processo decisionale. Il Parlamento e le altre Regioni senza ascolto né voce

Quale che sia il dettaglio delle specifiche funzioni che le intese conferiranno alle Regioni richiedenti, quello che si può già affermare sulla base del testo pubblicato è che **la procedura delineata esclude completamente il Parlamento dalla preventiva valutazione delle implicazioni finanziarie.**

Le bozze di intesa prevedono infatti di affidare la determinazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a una **Commissione paritetica Stato-Regione interessata**, da costituire dopo l'entrata in vigore delle leggi di approvazione delle intese; determinazione che dovrà poi essere recepita attraverso uno o più DPCM ai fini della concreta operatività del disegno di autonomia differenziata. Ciò significa che il Parlamento non potrebbe comunque valutare preventivamente, in sede di approvazione delle leggi attuative delle intese, la portata effettiva delle risorse da trasferire alle Regioni per le funzioni richieste.

Come riconosciuto anche dal Ministro Tria in audizione alle Commissioni parlamentari per l'attuazione del federalismo fiscale, **il processo di approvazione delle intese - per come attualmente configurato - non prevede né permette di quantificare ex ante le risorse finanziarie necessarie.** Questa quantificazione potrebbe essere effettuata solo dopo l'approvazione delle intese, quando cioè il processo sarà sottratto al vaglio parlamentare.

In mancanza di una **legge-quadro** che definisca la cornice attuativa generale, per garantire un ruolo adeguato del Parlamento sarebbe quanto meno **opportuno che le intese, oltre al dettaglio delle funzioni da trasferire, riportassero la quantificazione delle correlate risorse** da assegnare alle Regioni richiedenti.

La completezza e il dettaglio delle intese sottoposte all'approvazione del Parlamento, secondo la procedura di "ratifica" delineata dall'art. 116, sono a maggior ragione fondamentali per testi che, secondo l'opinione prevalente della dottrina, dovrebbero considerarsi **non emendabili dalle Camere** e modificabili esclusivamente con la stessa procedura, cioè con il consenso di entrambe le parti. Così come sarebbe indispensabile una procedura che consenta di "dare voce" - attraverso un parere parlamentare, un atto d'indirizzo o la consultazione della Conferenza unificata - agli altri soggetti verosimilmente coinvolti dagli effetti delle intese.

Allo stato, deve ritenersi del tutto **censurabile la scelta di affidare la decisione sulle risorse da trasferire unicamente ad accordi bilaterali fra esecutivi** (la Commissione paritetica Stato-Regione).

Non sono infatti previsti momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le diverse Regioni richiedenti e, soprattutto, non vi è alcun coinvolgimento e confronto né con le altre Regioni a statuto ordinario, sulle quali - dato il vincolo di invarianza delle risorse - potrebbe ricadere l'onere di un finanziamento non equilibrato, né con il Parlamento, che ha la responsabilità primaria del coordinamento della finanza pubblica.

#### 4. I rischi per i conti pubblici e l'equità distributiva

Come segnalato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in sede di audizione alla Commissione per il federalismo fiscale, il sistema di finanziamento delle competenze aggiuntive previsto dalle bozze di intesa suscita **“preoccupazioni per i possibili rischi sia sulla tenuta del vincolo di bilancio nazionale sia sulla garanzia della solidarietà interregionale”**.

I rischi – secondo l'UPB - non riguardano tanto il momento di attribuzione delle nuove forme di autonomia. In questa fase iniziale nulla cambierebbe in termini di sostenibilità della finanza pubblica e di redistribuzione tra territori regionali, perché le risorse da trasferire alle Regioni ad autonomia differenziata sarebbero determinate sulla base della spesa sostenuta già oggi dallo Stato in ciascun territorio regionale.

Le criticità del sistema emergerebbero solo successivamente, dopo la determinazione iniziale delle risorse finanziarie. I fabbisogni di spesa e le risorse assegnate potrebbero infatti evolvere nel tempo con dinamiche anche molto divergenti.

Questo rischio sarebbe inevitabile se si accogliesse la **soluzione più fortemente autonomista** – quella sostenuta da Lombardia e Veneto - che prevede di **crystalizzare le aliquote di compartecipazione al livello fissato inizialmente** sulla base dei fabbisogni di spesa per le funzioni decentrate, lasciando che le risorse delle Regioni ad autonomia differenziata siano determinate nel tempo unicamente dalla dinamica dei gettiti erariali compartecipati riferibili al loro territorio.

Le bozze di intesa prevedono che nella fase iniziale le risorse siano determinate a partire dalla spesa storica dello Stato nel territorio regionale. Ma entro un anno dall'attribuzione delle competenze aggiuntive la loro quantificazione sarà affidata ai **fabbisogni standard**.

Se il gettito dei tributi compartecipati dovesse avere una dinamica superiore a quella corrispondente ai fabbisogni *standard*, rimarrebbe acquisito alla Regione. Se, viceversa, avesse una dinamica inferiore, secondo quanto previsto dalle bozze di intesa la compartecipazione a favore della Regione dovrebbe essere corrispondentemente adeguata, con compensazione sulla quota di gettito statale (che diminuirebbe).

Nel primo caso, **le Regioni ad autonomia differenziata finirebbero per disporre rispetto alle altre Regioni di maggiori risorse** che potrebbero utilizzare, **senza vincolo di destinazione**, anche per funzioni diverse rispetto a quelle per le quali beneficiano dell'autonomia.

Nel secondo caso, **le Regioni ad autonomia differenziata avrebbero comunque garantito il finanziamento dei fabbisogni, a scapito del gettito erariale statale e con implicita redistribuzione in danno degli altri territori**.



In ogni caso, **questo modello di finanziamento delle competenze aggiuntive non potrebbe garantire l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica** (ovvero l'invarianza della pressione fiscale per i contribuenti delle regioni interessate).

E' un problema cruciale per la sostenibilità finanziaria di medio e lungo periodo del sistema di autonomia differenziata, che tuttavia non ha ancora trovato alcuna soluzione nei testi ufficiali prodotti dal Governo.

Basti pensare a cosa accadrebbe se tutte fossero accolte tutte le richieste di autonomia differenziata già avanzate da tutte le altre Regioni a statuto ordinario, su un novero di materie ampio quanto quello delle tre richiedenti iniziali.

#### 4.1 Il caso-tipo. L'istruzione

Per avere un'idea dell'impatto finanziario che potrebbe avere un disegno sbagliato di autonomia differenziata si consideri **cosa accadrebbe con la devoluzione della sola funzione "istruzione"**, richiesta in particolare dal Veneto e dalla Lombardia.

Quello dell'istruzione è l'ambito più rilevante in termini di effetti finanziari. Sulla base della regionalizzazione della spesa finale statale 2017 per la missione istruzione scolastica condotta dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS), la **spesa per la funzione "istruzione"** è quantificabile in circa:

- 4,6 miliardi di euro per la Lombardia
- 2,3 miliardi di euro per il Veneto
- 2,1 miliardi di euro per l'Emilia-Romagna
- 27,5 miliardi di euro se tutte le Regioni a statuto ordinario (RSO) richiedessero questa competenza.

L'UPB ha messo a confronto l'evoluzione della spesa corrente regionalizzata per l'istruzione dal 2013 al 2017 nelle tre Regioni interessate dal negoziato sull'autonomia differenziata (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) con l'evoluzione, per i medesimi anni, dell'IVA regionalizzata sulla base dei consumi<sup>1</sup>. I grafici elaborati evidenziano che le risorse per l'istruzione nelle tre Regioni sono cresciute nei 5 anni di osservazione, ma in misura inferiore dell'IVA. Ad esempio, in Lombardia le spese per istruzione nel 2017 sono risultate superiori a quelle del 2013 di circa 8 punti percentuali, a fronte di un'IVA regionalizzata che nel 2017 era ben 18 punti superiore a quella del 2013.

---

<sup>1</sup> Goretti, C., (2019), Un'analisi preliminare dell'impatto sui conti pubblici, in Atti del seminario – Il Regionalismo differenziato tra autonomia e solidarietà, a cura di Gruppi parlamentari del Partito Democratico di Camera e Senato, pp. 17-23.

Figura 1. - Spesa per la funzione "Istruzione" e IVA regionalizzate (2013-2017). Evoluzione a confronto nella regione Lombardia




Figura 2. - Spesa per la funzione "Istruzione" e IVA regionalizzate (2013-2017). Evoluzione a confronto nella regione Veneto





Figura 3. - Spesa per la funzione "Istruzione" e IVA regionalizzate (2013-2017). Evoluzione a confronto nella regione Emilia-Romagna



Questo vuol dire che **se nel 2013 fosse stata riconosciuta alle tre Regioni l'autonomia differenziata in materia di istruzione**, fissando l'aliquota di compartecipazione al livello che corrispondeva alla spesa per istruzione nel medesimo anno, negli anni successivi le stesse Regioni **avrebbero avuto maggiori risorse IVA rispetto a quanto effettivamente accaduto**. Risorse che avrebbero potuto utilizzare per qualunque finalità, in virtù del divieto costituzionale di vincolo di destinazione.

A perdersi sarebbero state tutte le altre Regioni, che avrebbero potuto di disporre di risorse inferiori non solo per l'istruzione, ma anche per le altre politiche: sicurezza, prestazioni sociali, giustizia, ecc.

A parità di saldo, **l'accordo per una autonomia differenziata avrebbe pertanto richiesto il ridimensionamento di altre funzioni statali**.

## 5. La strada (costituzionalmente obbligata) per rendere sostenibile l'autonomia differenziata. Il federalismo cooperativo e solidale

Come visto, la strada intrapresa dal governo Lega-M5S per il riconoscimento dell'autonomia differenziata secondo il dettato costituzionale è ancora tutta da percorrere - mancando l'accordo politico e l'approfondimento tecnico sui principali profili attuativi - ma può già dirsi sbagliata in partenza, a giudicare dal testo proposto dal governo e dal livello del dibattito interno alla maggioranza.



L'enfasi politica sulle ragioni dell'autonomismo territoriale contrapposte al solidarismo nazionale ha infatti finito per travolgere lo spirito e la lettera dell'art. 116, impedendo una lettura coerente con il disegno costituzionale complessivo.

Eppure la strada per attuare l'autonomia differenziata senza spaccare il Paese con operazioni di iniqua redistribuzione, né mettere a repentaglio la tenuta di bilancio dello Stato, non solo esiste, ma è anche l'unica obbligata, in quanto indicata direttamente dalla Carta.

Essa passa attraverso quegli articoli della Costituzione colpevolmente o intenzionalmente oscurati dal dibattito in corso nella maggioranza, che contengono **principi fondamentali comunque imprescindibili per qualunque pubblico decisore**. In primo luogo:

- l'**art. 81**, che impone l'**equilibrio di bilancio** e richiede che ogni provvedimento che rechi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica indichi le risorse per farvi fronte
- l'**art. 97** che, nel richiamare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, evidenzia una **unitarietà nella responsabilità di bilancio** riferita a tutti i soggetti che fanno parte appunto delle amministrazioni pubbliche
- l'**art. 119**, che impone l'**equità distributiva**, prevedendo la perequazione per i territori con minore capacità fiscale.

L'attuazione dell'art. 116 non può dunque prescindere dall'esigenza di sostenibilità dei conti e dalla garanzia di equità distributiva: due profili strettamente connessi, perché in presenza di un vincolo di bilancio ogni risorsa in più per una finalità o per un soggetto implica minori risorse per le altre finalità o per altri soggetti.

D'altra parte, un sistema equo ed efficiente di regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i territori può essere a sua volta un motore di sviluppo, locale e nazionale, evitando che il riconoscimento di maggiori spazi di autonomia ai territori che si dimostrano in grado di sostenerli si traduca in un gioco "a somma zero" in cui qualcuno perde sempre.

In concreto, per superare tutte le contraddizioni che emergono dal dibattito in corso sul "federalismo asimmetrico" **occorre ripartire dai principi che già oggi regolano secondo l'ordinamento costituzionale vigente il "federalismo simmetrico"**.

Occorre in particolare **recuperare la distinzione tra modalità di finanziamento delle funzioni LEP e delle altre funzioni regionali non LEP**.

Per le **funzioni LEP** - ammesso che se ne dimostri possibile la devoluzione senza pregiudizio per i diritti civili e sociali dei cittadini - dovrebbe utilizzarsi uno **schema di finanziamento analogo a quello oggi usato per il sistema sanitario nazionale (SSN)**, in quanto l'unico in grado di garantire quella neutralità perequativa implicita nell'art. 116 Cost.



Mentre le **funzioni aggiuntive non-LEP** potrebbero essere finanziate mediante **aliquote di compartecipazioni** fissate inizialmente ed eventualmente adeguate nel tempo.

Si assicurerebbe in tal modo la coerenza con l'assetto previsto dalla legislazione per il "federalismo simmetrico" applicabile a tutte le Regioni, basato proprio sul doppio binario nelle modalità di finanziamento tra funzioni regionali LEP e altre funzioni.

Questo significa che il riconoscimento di funzioni aggiuntive a favore delle Regioni ad autonomia differenziata richiede **necessariamente la preventiva fissazione da parte dello Stato dei LEP sulle competenze devolute.**

La determinazione dei LEP è infatti essenziale per il monitoraggio dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi forniti dalle Regioni richiedenti e per l'eventuale attivazione, in caso di mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dei **poteri sostitutivi dello Stato** (da esercitare secondo l'art. 120 della Costituzione).

Infine, non può trascurarsi come il dibattito sul regionalismo differenziato avvenga in un Paese oggi segnato da **divari di sviluppo territoriale che si stanno addirittura approfondendo** rispetto al passato e da un debito pubblico mai così alto.

Qualunque modello di autonomia differenziata deve essere compatibile con il consolidamento finanziario ancora in atto e non compromettere il percorso di recupero dagli effetti delle crisi economica, che ci vede ancora al di sotto dei livelli di ricchezza del 2008.